

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

la Cento Chilometri di Seregno

Half Marathon

60 KM



Tra

Il Comune di Seregno con sede in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, Cod. Fiscale 00870790151 e Partita IVA n. 00698490968, rappresentata per gli effetti del presente contratto dal dott. Luigi S. Pacchetti, nato a Milano il 26.12.1955 in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona,

e

Acqua minerale San Benedetto Spa, con sede in Via Kennedy 65, Scorzè – Partita IVA 01527840274, cod fisc. 00593710427 nella persona del dott. Vincenzo Tundo, Direttore Marketing, di seguito denominato SPONSOR

PREMESSO CHE

- il Comune di Seregno organizza l'evento "la Cento Chilometri di Seregno"
- le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsor si impegna a collaborare, nel rispetto di quanto previsto nel pacchetto opportunità di cui all'art. 2, con il Comune di Seregno per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie riguardanti il marchio aziendale e le specifiche del servizio offerto nell'ambito dell'evento La cento Chilometri di Seregno.

Art. 2 - Il pacchetto opportunità

1. Allo Sponsor Il Comune di Seregno potrà favorire:

Diffusione del marchio dello sponsor:

- Presenza del logo dello sponsor sul sito ufficiale della Cento Chilometri di Seregno;
- Posizionamento striscioni zona arrivo/partenza (forniti direttamente dallo sponsor)

2. Acqua San Benedetto garantirà la fornitura del seguente materiale:

per le gare competitive:

n. 217 confezioni (1.302 bottiglie) acqua naturale SB Ecogreen lt 1,5 pet;

n. 50 confezioni (300 bottiglie) acqua frizzante SB lt 1,5 pet;

n. 17 confezioni (102 bottiglie) the limone lt 1,5 pet.

per la marcia non competitiva:

n. 20 confezioni di acqua naturale, 120 bottiglie da l 1,5

n. 15 confezioni di acqua frizzante, 90 bottiglie da l 1,5

n. 8 confezioni di cola (conf da 6) in bottiglie da l 1,5

n. 4 confezioni di aranciata (conf da 6) in bottiglie da l 1,5

Art. 3 - Corrispettivo della sponsorizzazione

1. Lo Sponsor corrisponderà al Comune di Seregno i beni e i servizi di cui all'art. 2, comma 2 per un valore complessivo di euro 496,96 oltre Iva e contestualmente alla fornitura dei beni e dei servizi indicati emetterà fattura al Comune di Seregno per un valore pari al valore dei beni e dei servizi forniti e accettati, oltre Iva. A fronte delle prestazioni che il Comune di Seregno renderà allo sponsor il Comune emetterà nei confronti dello sponsor fattura di uguale importo.

Art. 4- Diritto di rifiuto

1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda "sponsor" un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende "sponsor" i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
 - c) sia compromesso:
 - il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
 - il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
 - il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
 - il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
 - il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
 - d) ravvisi nell'attività nello "sponsor" propaganda politica;
 - e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 5 - Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.

2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.

3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.

4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicate nel presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 6 - Registrazione

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 7 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae.

2. E' fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 8 - Elezione di domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata nel presente contratto.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

a) l'inosservanza delle norme vigenti sulle sponsorizzazioni afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;

b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;

c) atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

Art.10 - Facoltà di recesso

1. E' attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dallo stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - Controversie

1. Competente per qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla qua validità, esecuzione e risoluzione - sarà il Tribunale di Monza.

Art. 13 - Norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Seregno, lì

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 2,4, 5, 6, 10, 11, 12, 13.

per lo Sponsor
Acqua Minerale San Benedetto

per il Comune di Seregno
il Dirigente Area Servizi alla Persona